

COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

(TO) LUCCHINI GUASTALLA	Presidente
(TO) BATTELLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) COTTERLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) BUONINCONTI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(TO) CATTALANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore LUCA CATTALANO

Seduta del 12/05/2020

FATTO

Il ricorrente, dopo aver inutilmente esperito reclamo in data 13/12/2019, presentava ricorso all'ABF competente assumendo di aver stipulato il 16/04/2015 un contratto di prestito contro cessione del quinto della pensione, estinto anticipatamente dopo il pagamento di 49 rate.

Il ricorrente concludeva per il rimborso degli oneri non maturati in seguito all'estinzione anticipata del finanziamento per complessivi € 1.305,45 di cui:

- o € 426,36 a titolo di commissioni di attivazione pro quota al netto di € 122,83, già rimborsati;
- o € 122,83 a titolo di commissioni di gestione ed eventuali spese incasso rata pro quota;
- o € 549,19 a titolo di costi di intermediazione dovuti all'intermediario del credito pro quota
- o € 207,08 spese di istruttoria pro quota.

Instava, anche, per la corresponsione degli interessi legali dalla data di estinzione: di contro, non veniva ribadita in ricorso la domanda di ristoro delle spese legali, presentata nel reclamo

Si costituiva con controdeduzioni l'intermediario resistente che, dopo aver confermato l'estinzione anticipata del finanziamento in controversia in corrispondenza della rata n. 49, eccepiva la natura up front delle commissioni di attivazione e delle spese di istruttoria, così come di natura up front sarebbero state le commissioni di intermediazione, a fronte dell'intervento di un mediatore creditizio.

Il resistente dava atto che all'art. 3 delle condizioni generali del contratto veniva pattuito che *"le commissioni di gestione e le spese di incasso rata maturano nel corso della durata del prestito secondo i criteri e gli importi indicati nel piano di ammortamento dello stesso che è parte integrante del presente contratto"*: precisando che il ricorrente aveva espressamente sottoscritto il piano di ammortamento.

Infine rilevava di avere già rimborsato le commissioni di gestione (€ 122,83) sulla base dei principi contabili internazionali.

Il resistente concludeva per il rigetto del ricorso e, in via subordinata, per la decurtazione dall'importo individuato di quanto già rimborsato dal cliente a titolo di commissioni, pari a € 122,83.

Nelle repliche, parte ricorrente ribadiva le istanze.

Dalle produzioni documentali risulta nel conteggio estintivo un rimborso di € 122,83 a titolo di totale commissioni (gestione e bancarie). Il contratto è corredato da timbro e sottoscrizione di un ulteriore soggetto appartenente alla rete distributiva: trattasi di un intermediario ex art. 106 TUB.

È stata versata agli atti anche copia del conferimento di incarico per l'attività di intermediario del credito, stipulato in data 16/04/2015, da cui risulta che l'oggetto dell'incarico è limitato alla attività propedeutica alla stipulazione del contratto. L'intermediario in merito ha anche prodotto copia di una fattura che è stata presumibilmente versata all'intermediario finanziario ex art. 106 TUB per un insieme di rapporti,

DIRITTO

Il Collegio ritiene che il presente ricorso in materia di rimborso di spese a seguito di estinzione anticipata di finanziamento debba essere deciso alla luce degli orientamenti assunti conseguentemente alla sentenza della Corte di giustizia UE sez. I, 11/09/2019, n.383, così detta "Lexitor" e della decisione n. 26525/19 del Collegio di Coordinamento ABF sulla rimborsabilità sia dei costi di tipo "recurring", ossia relativi a tutta la durata del contratto, secondo la relativa applicazione del criterio "pro rata temporis", sia di quelli di tipo "up front", ossia riguardanti la sola fase di stipula del finanziamento, in questo ultimo caso *"Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF"*. Il Collegio ritiene al proposito equo rimborsare gli oneri up front secondo la c.d. curva degli interessi.

Il comma 1° dell'art. 125 sexies, d. legis. 1°9.1993, n. 385 (c.d. T.u.b.), consente di rimborsare al consumatore in qualsiasi momento il finanziamento, in tutto o anche soltanto

in parte, stabilendo altresì che, in entrambi i casi, il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto.

I costi del credito devono essere distinti in costi attuali e costi eventuali: i primi sono temporalmente collocabili nella fase delle trattative e di formazione del contratto (e sono noti come commissioni c.d. *up front*); i secondi, invece, sono riconducibili ad attività e servizi della banca che si sviluppano e maturano nella fase esecutiva del rapporto (e sono noti come commissioni c.d. *recurring*).

Il ricorrente si lamenta del mancato rimborso delle commissioni pagate anticipatamente e non maturate a causa dell'estinzione anticipata del finanziamento (estinto dopo 49 rate rispetto a 120 complessive): la domanda principale va accolta per quanto di ragione a motivo del contenuto delle clausole contrattuali che lo regolano.

Quanto alle "Commissioni istruttoria", la clausola ha natura *up front*, attesa la remunerazione di attività preliminari al contratto (come: istruttoria pratica, esame documentazione).

Le "commissioni di attivazione" risultano anch'esse di natura *up front*, in quanto attengono, secondo la descrizione contrattuale, a prestazioni e oneri relativi all'attivazione del prestito e non continuativi e perduranti per l'intera durata del finanziamento.

Le "commissioni di intermediazione" sono da qualificare anch'esse *up front* perché riferite ad attività preliminari al contratto stesso e retribuiscono proprio l'attività dell'intermediario cui il ricorrente si è discrezionalmente rivolto per ottenere il prestito.

Le "commissioni di gestione" vanno rimborsate secondo il criterio contrattuale, come depositato in atti.

Come lumeggiato dal più recente orientamento condiviso dai Collegi, infatti, in caso di contratti analoghi a quello di cui in controversia, il criterio contrattuale indicato nel piano di ammortamento deve essere applicato, limitatamente alle commissioni di gestione, quando il contratto rinvii espressamente al piano di ammortamento e tale piano sia sottoscritto dal cliente o allegato da quest'ultimo. Nella controversia che ci occupa il piano di ammortamento risulta sottoscritto dal ricorrente.

Ad ogni buon conto nel caso in discussione, sulla base del piano di ammortamento, il criterio contrattuale coincide con il *pro rata temporis* e tale somma (€ 122,83) è pari a quella restituita in sede di anticipate estinzione.

Alla luce delle più recenti posizioni dei Collegi ABF (Collegio di Coordinamento, nn. 6167 del 22.09.2014, n. 10003, n. 10017 e n. 10035, dell'11.11.2016 e Conferenza dei Collegi ABF del 4/3/2020), cui il Collegio intende aderire non trovando motivi per discostarsi, in merito alla qualificazione delle diverse voci di costo (*up front* e *recurring*) contenute nel contratto dedotto e in applicazione dei principi espressi dalla decisione n. 26525/19 del Collegio di Coordinamento, si ottiene il seguente risultato, al netto di quanto vi è evidenza che sia già stato corrisposto, come partitamente riportato in tabella:

Dati di riferimento del prestito

Durata del prestito in anni	10	Tasso di interesse annuale	7,25%
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	59,17%
		Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	38,49%

rate pagate	49	rate residue	71	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
spese di istruttoria				350,00	Upfront	38,49%	134,73		134,73
comissioni di attivazione				928,20	Upfront	38,49%	357,31		357,31
comissioni di gestione				207,60	Criterio contrattuale		122,83		122,83
oneri di intermediazione				928,20	Upfront	38,49%	357,31		357,31
rimborsi conteggio estintivo								122,83	-122,83
Totale				2.414,00					849,35

Quanto alla richiesta del ricorrente di rimborso degli interessi legali, si rileva come la stessa vada accolta, secondo il consolidato orientamento dei Collegi, a partire dal reclamo, inteso quale atto formale di messa in mora da parte del creditore della prestazione, fino al saldo (Collegio di Coordinamento, pronuncia n. 5304 del 17.10.2013 e pronuncia n. 6167/2014).

Risulta, di contro, abbandonata, la domanda di refusione delle spese legali, presentava in sede di reclamo ma non espressamente coltivata nel ricorso, con effetto abdicativo della istanza stessa.

P.Q.M.

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 849,35, oltre interessi legali dal reclamo al saldo. Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

EMANUELE CESARE LUCCHINI GUASTALLA